

## **DETERMINA N. 7/23/DRS**

### **ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DALLA SOCIETÀ SIPORTAL S.R.L. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TAORMINA E DELL'ASM DI TAORMINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA l’istanza della società Siportal S.r.l. di seguito denominata “*Siportal*”, del 13 giugno 2023 ed acquisita dall’Autorità con numero di protocollo 0158556 di pari data con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento* nei confronti del Comune e della ASM di Taormina avente ad oggetto l’accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTA la nota del 19 giugno 2023, protocollo 0163274, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “*la Direzione*”) ha convocato Siportal, il Comune e l’ASM di Taormina (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il 27 giugno 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTO il verbale di udienza del 27 giugno 2023;

CONSIDERATO che, nell'udienza del 27 giugno 2023, veniva assegnato alle *Parti* il termine di trenta giorni per l'avvio di un percorso negoziale volto alla composizione bonaria della controversia e che, in tale data, veniva altresì fissata una nuova udienza per il giorno 27 luglio 2023, al fine di valutare l'esito del suddetto percorso;

VISTO il verbale di udienza del 27 giugno 2023 durante la quale le *Parti* chiedevano un periodo di trenta giorni per la conclusione della fase negoziale;

VISTA la nota del 21 luglio 2023, acquisita a protocollo 195833, con cui la società istante ha dichiarato la rinuncia all'istanza controversiale proposta, attesa la sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione delle infrastrutture e reti dati ad alta velocità tra la istante e l'ASM di Taormina in qualità di gestore delle infrastrutture di proprietà del Comune di Taormina;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 22, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

## **DETERMINA**

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Siportal S.r.l. ed il Comune di Taormina e l'ASM di Taormina.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE  
Antonio Provenzano